

Riforma dei fallimenti. Le novità dell'articolo 3 del Dl 59/2016

In arrivo il registro per rendere trasparenti le procedure di crisi

Più dati soprattutto sulla fase di risanamento

Claudio Ceradini

➤ Più trasparenza informativa con l'introduzione del **registro delle procedure di espropriazione, di insolvenza, e degli strumenti di gestione crisi**, disciplinato con l'articolo 3 del Dl 59/2016 (in attesa di conversione), nel quadro delle disposizioni comunitarie delineate con il nuovo regolamento 2015/848 Ue. Diverse le informazioni da pubblicare nel nuovo registro, che disporrà di due sezioni: la prima, di pubblica consultazione, sufficientemente dettagliata nel decreto; la seconda, ad accesso limitato, riservata ad alcuni specifici operatori e per la quale è necessario attendere un apposito decreto dirigenziale del ministero della Giustizia, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Dl 59/2016, sentita **Banca d'Italia**.

La finalità del nuovo registro appare duplice. La prima (articolo 3, comma 2), è consentire a Banca d'Italia di disporre di un panorama informativo utile a una più efficace vigilanza, ma che si aggiunge a quanto il centro studi di cui dispone già offre. La seconda finalità che nasce dalla norma è ammettere soggetti, che sino ad oggi non ne hanno beneficiato, a una serie di informazioni utili a rendere la fase esecutiva della liquidazione, ma soprattutto del risanamento, più trasparente. Oggetto di pubblicazione saranno documenti e informazioni relativi a tutto il panorama delle procedure e degli strumenti negoziali, e quindi fallimenti e concordati preventivi, accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati di risanamento, amministrazioni straordinarie (Dlgs 270/1999) e, infine, accordi e piani del consumatore previsti per la gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (legge 3/2012).

Le regole di funzionamento, gli obblighi e i diritti di ciascuno troveranno per molta parte discipli-

na nel decreto dirigenziale che il ministero della Giustizia è chiamato ad adottare, ma è sin da ora chiaro che il nuovo registro rientra tra le misure che i "considerando" 76 e 77 del regolamento 2015/848 Ue richiamano, al fine di rendere più efficiente e informata la gestione delle insolvenze transfrontaliere, a beneficio sia dei creditori che dei giudici, ed evitando l'apertura di inutili procedure parallele. L'articolo 3, comma 3, lettera a) del Dl 59/2016 disciplina la tipologia delle informazioni che devono essere pubblicate nel nuovo registro, per lo meno per la parte pubblicamente disponibile e relativa alle procedure concorsuali e di risanamento, recependo le indicazioni obbligatorie dell'articolo 24, paragrafo 2, regolamento 2015/848, e attingendo pienamente anche alle opzioni che il successivo paragrafo 3 offre.

Il registro riceverà quindi, da un lato gli elementi informativi di base, quali la data di apertura e la natura della procedura, la competenza, il giudice assegnato, nome e natura giuridica del debitore e i termini a favore dei creditori per procedere alle insinuazioni, e dall'altro ulteriori documenti, tra quelli che le disposizioni comunitarie consentono agli Stati membri di prevedere, e costituiti da tutto quanto rappresenti «informazione rilevante in merito ai tempi all'andamento di ciascuna procedura o strumento». È questo forse l'aspetto più significativo.

Oggi, e in realtà solo dopo le modifiche apportate dal Dl 179/2012 agli articoli 33, comma 5 e 182, comma 6 della legge fallimentare, anche i creditori beneficiano delle relazioni periodiche di curatori e liquidatori, ma solo nel fallimento e nel concordato preventivo. Viceversa, la gestione del risanamento, quando affidata agli strumenti negoziali o protettivi dell'accordo e del piano attestato, non prevede alcun obbligo infor-

mativo specifico per la fase esecutiva, proprio quando per il creditore è quanto mai importante sapere se e come il piano stia procedendo. La nuova norma introduce il registro e ne qualifica i contenuti, e tuttavia non prevede in questo senso, tra le modifiche alla Legge fallimentare, nulla in più. L'iniziativa era rimane quindi rimessa al contenuto negoziale degli accordi e agli obblighi informativi ivi inclusi, che potranno, però, prevedere anche la pubblicazione nel registro e quindi la piena fruibilità a favore dei terzi interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I riferimenti normativi

Le più recenti regole sulla trasparenza informativa

LE INDICAZIONI COMUNITARIE

Articolo 24 Regolamento 2015/848 Ue

Dispone la istituzione dei “registri fallimentari” in ogni Stato membro, dove devono essere pubblicate:

- a) obbligatoriamente (paragrafo 2), le informazioni “anagrafiche” delle procedure (data di apertura, competenza, giudice assegnato, tipo di procedura, debitore e relativi indirizzo e natura giuridica, oltre che i termini di insinuazione);
- b) ove lo Stato membro lo disponga (paragrafo 3), informazioni aggiuntive

Articolo 25 Regolamento 2015/848 Ue

Entro il 26 giugno 2019 la ~~Commissione europea~~ definirà le specifiche tecniche per la interconnessione dei registri fallimentari dei singoli Stati membri, secondo uno schema basato su un portale europeo che si dirami nei registri dei singoli Paesi. Le specifiche riguarderanno parametri di ricerca e di visualizzazione dei risultati, e costituiranno un riferimento cui il regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, Dl 59/2016 dovrà in seguito adeguarsi

Articolo 27 Regolamento 2015/848 Ue

L'accesso alle informazioni pubblicate nei registri fallimentari deve essere gratuita, fatta eccezione per la sezione riservata, che può prevedere la applicazione di una tariffa di copertura dei costi di gestione. L'articolo 3, comma 3 e comma 4, lettera c) recepiscono le indicazioni comunitarie

LE NORME NAZIONALI

Fallimento: articolo 33, comma 5, Legge fallimentare

Con cadenza semestrale il curatore deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è pubblicata presso il registro delle imprese e trasmessa a tutti i creditori

Concordato Preventivo: art. 182, commi 1 e 6, Legge fallimentare

1) **LIQUIDATORIO:** Il liquidatore è tenuto a dare pubblicità degli atti di vendita ai sensi dell'articolo 490, I comma, del Codice di procedura civile e a redigere con periodicità semestrale una relazione riepilogativa da sottoporre al comitato dei creditori e al commissario, che a sua volta lo comunica a tutti i creditori

2) **CON CONTINUITÀ AZIENDALE:** l'obbligo di redazione del rapporto semestrale da sottoporre al comitato dei creditori e al commissario giudiziale ricadrà direttamente sull'imprenditore

Nelle esecuzioni immobiliari:

il custode deposita periodicamente in cancelleria il conto della sua gestione (articoli 560 e 593 Codice di procedura civile), e si adopera affinché gli interessati possano esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta (articolo 560, come modificato dal decreto legge 2 maggio 2016 n.59).

Il professionista delegato alla vendita deve depositare: un rapporto riepilogativo iniziale, relazioni periodiche semestrali e un rapporto riepilogativo finale (decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, articolo 16 bis, come modificato dal decreto legge 2 maggio 2016 n. 59). È istituito presso il ministero della Giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare (articolo 3 decreto legge 2 maggio 2016 n. 59)